

VADEMECUM ONORARI

scansione temporale delle liquidazioni degli onorari (e della retribuzione di risultato):

GENNAIO:

3° acconto onorari **compensati** anno precedente

FEBBRAIO:

-

MARZO:

4° acconto retribuzione di risultato anno precedente

APRILE:

1° acconto onorari **riscossi** anno in corso

MAGGIO:

1° acconto onorari **compensati** anno in corso

1° acconto retribuzione di risultato anno in corso

GIUGNO:

Saldo onorari **riscossi** anno precedente

LUGLIO:

-

AGOSTO:

2° acconto onorari **riscossi** anno in corso

2° acconto retribuzione di risultato anno in corso

SETTEMBRE:

2° acconto onorari **compensati** anno in corso

OTTOBRE:

Saldo onorari **compensati** anno precedente

NOVEMBRE:

3° acconto retribuzione di risultato anno in corso

DICEMBRE:

3° acconto onorari **riscossi** anno in corso

Per quanto riguarda i dati rilevati nell'ambito del cruscotto dei compensi professionali di cui alla **circolare 24 del 2012**, si evidenzia che il termine finale per l'aggiornamento in ciascun trimestre è l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento.

Al termine di ciascun trimestre vengono rilevati i parametri individuali parziali per la liquidazione degli acconti. Le rilevazioni relative al quarto trimestre, che comprende anche i dati dei primi tre trimestri, costituiscono la base per l'individuazione dei parametri dell'intero anno e per la liquidazione del saldo.

Visto quindi che nel mese di giugno è previsto il pagamento a saldo dei compensi per onorari legali incassati, le rilevazioni relative all'anno precedente diventano definitive il 31 maggio di ciascun anno.

Invece per il pagamento a saldo degli onorari legali compensati previsto nel mese di ottobre è consentita, fermo restando la definitività dei parametri individuali rilevati alla data del 31 maggio, ai fini del solo raggiungimento del tetto, sino al 30 settembre la parcellazione dei procedimenti definiti nell'anno precedente.

L'eventuale rendimento in un trimestre inferiore alla soglia del 86% può comportare una penalizzazione nell'erogazione dei compensi per onorari legali a carattere provvisorio che però potrà essere colmata nei trimestri successivi.

Il saldo della retribuzione di risultato relativo all'anno precedente viene corrisposto il mese successivo alla firma e certificazione del CCNI per i professionisti relativo all'anno di riferimento.

Infine si sottolinea la necessità di verificare la esattezza della **definizione in Sisco** dell'esito della controversia, prestando attenzione che gli operatori amministrativi definiscano come "no 152" giudizi decisi con compensazione secondo le norme di disposizione transitoria, e viceversa.

Ferma la necessità di verificare anche il passaggio in giudicato della decisione, si è rilevato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo ed in quelle contributive in genere, la parcella emessa è di importo incongruo per difetto qualora, in ragione del noto memorandum, l'unica voce spuntata sia quella dello studio della controversia. E' pertanto opportuno aggiungere quella della fase decisionale o altra che renda la parcella stessa in linea con il valore della controversia, controllando tuttavia che l'importo risultante non sia sproporzionato.